

Svalutazione crediti, la soglia massima deducibile si calcola sul fondo dedotto

Nessun rilievo assume l'ammontare tassato del fondo

/ Luca FORNERO

Con la risoluzione n. [65](#), diffusa ieri, l'Agenzia delle Entrate torna sul tema della determinazione dell'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti deducibile dal reddito d'impresa.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria si sofferma sul **limite complessivo** delle svalutazioni deducibili e, segnatamente, sul secondo periodo dell'[art. 106](#) comma 1 del TUIR, in base al quale la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Al riguardo, viene ribadito l'orientamento contenuto nella circolare n. [26/2013](#) e nelle istruzioni al modello REDDITI, con la conseguenza che:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "**dedotti**" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

Lo spunto all'istanza di interpello è stato fornito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. [13458/2015](#), ad avviso della quale la soglia del 5% va calcolata sulla cifra totale del suddetto valore nominale o di acquisizione dei crediti indicata nel bilancio alla fine dell'esercizio. Il raggiungimento di tale limite impedisce il sorgere (e, quindi, la spettanza) del diritto alla deduzione in esame, la quale, solo per tale circostanza, non è più ammessa.

E fino a qui, l'affermazione della Suprema Corte non fa che ribadire quanto detto sopra. Peraltro, nel percorso logico che ha condotto i giudici a formulare le loro conclusioni, si sostiene che l'importo del fondo svalutazione crediti, da confrontare con il richiamato limite del 5%, comprenda sia l'ammontare tassato che quello **non tassato**.

Il caso analizzato dalla Cassazione è il seguente:

- valore nominale dei crediti dell'anno T pari a 10.224.714 euro;
- fondo svalutazione crediti complessivo al 31 dicembre dell'anno T-1 pari a 689.646 euro, di cui 424.266 eu-

ro "tassati" e 265.380 euro "dedotti".

Per quanto si evince dal testo della motivazione, nell'anno T non sarebbe più deducibile alcun importo a titolo di svalutazione crediti, in quanto l'**intero fondo** ("dedotto" + "tassato", pari a 689.646 euro) eccederebbe il 5% del valore nominale dei crediti (pari a 511.236 euro).

Nella risoluzione n. [65/2017](#), invece, l'Agenzia delle Entrate conferma che il confronto deve essere operato considerando soltanto il fondo "dedotto" e non l'intero fondo ("dedotto" + "tassato"). Riprendendo l'esempio, il fondo "dedotto" fino all'anno T-1 ammonta a 265.380 euro e, quindi, nell'esercizio T possono essere dedotte **ulteriori svalutazioni** dei crediti per un ammontare massimo di 51.124 euro (0,5% di 10.224.714), che portano il fondo fiscale complessivo al termine dell'anno T a 316.504 euro (inferiore al limite di 511.236 euro).

Secondo l'Agenzia, la Suprema Corte non stabilisce espressamente un principio di diritto diverso dall'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria (in effetti, come sopra evidenziato, il contrasto pare emergere nell'iter argomentativo dei giudici di legittimità). Non è altresì rinvenibile, nell'attuale contesto normativo, un orientamento giurisprudenziale consolidato **differente** dalla posizione ribadita dalla risoluzione n. [65/2017](#), più favorevole al contribuente rispetto a quella della Cassazione.

Dal 2016 dovrebbe rilevare il costo ammortizzato

Anche se la questione non è affrontata dalla risoluzione in commento, appare utile rammentare che i limiti di deducibilità previsti dall'[art. 106](#) del TUIR rimangono validi anche a seguito dell'introduzione del principio di **derivazione rafforzata** in capo ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'[art. 2435-ter](#) c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (circ. Agenzia delle Entrate n. [7/2011](#), § 3.4, riguardo ai soggetti IAS).

La deroga dell'[art. 83](#) del TUIR sembra trovare, invece, applicazione con riferimento alla base di commisurazione del plafond di cui all'art. 106. In pratica, per i citati soggetti, il valore di prima iscrizione dei crediti in bilancio dovrebbe rappresentare il valore fiscalmente riconosciuto per la misurazione del reddito imponibile sostituendosi al "valore nominale o di acquisizione" (si veda la voce "[Fondo svalutazione crediti](#)").